

Causa T-226/01

CAS Succhi di Frutta SpA
contro
Commissione delle Comunità europee

«Responsabilità extracontrattuale — Procedura di gara — Pagamento in natura —
Danno subito sul mercato interessato dal pagamento in natura — Nesso causale»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 13 settembre 2006 II - 2765

Massime della sentenza

*1. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illegittimità — Danno — Nesso causale
(Art. 288, secondo comma, CE)*

II - 2763

2. *Responsabilità extracontrattuale — Danno*
(Art. 288, secondo comma, CE)

1. Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell'art. 288, secondo comma, CE, è subordinato al ricorrere di diversi presupposti: l'illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento denunciato ed il danno lamentato. Poiché questi tre presupposti perché sorga la responsabilità sono cumulativi, l'assenza di uno di essi è sufficiente per determinare il rigetto di un ricorso per risarcimento danni.

Un nesso di causalità ai sensi dell'art. 288, secondo comma, CE è riconosciuto quando esiste un rapporto diretto di causa ad effetto tra l'illecito commesso dall'istituzione interessata e il danno lamentato, rapporto che deve essere provato dalla parte ricorrente. La Comunità può essere ritenuta responsabile solo del danno che deriva in modo sufficientemente diretto dal comportamento irregolare dell'istituzione considerata. Spetta in particolare al Tribunale, per poter escludere ogni responsabilità della Comunità, verificare se le cause

delle difficoltà in cui il ricorrente è incorso sul mercato non risiedessero proprio negli illeciti lamentati.

(v. punti 26-27, 37)

2. I costi sostenuti dalle parti ai fini del procedimento giurisdizionale non possono, in quanto tali, essere considerati un danno distinto rispetto all'accollo delle spese del giudizio. Inoltre, anche se nel corso del procedimento che precede la fase giurisdizionale generalmente viene svolta un'attività giuridica sostanziale, con il termine «causa», l'art. 91 del regolamento di procedura si riferisce unicamente al procedimento dinanzi al Tribunale, escludendo la fase precedente. Pertanto, riconoscere a tali costi la qualità di danno risarcibile nell'ambito di un ricorso per risarcimento danni sarebbe contraddittorio rispetto alla non ripetibilità delle spese affrontate nella fase che precede il procedimento giurisdizionale.

(v. punto 69)